Allegato "D" rep.16587/10189

STATUTO

"TUTTO È VITA FONDAZIONE ETS"

ART. 1 - E'costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a seguito di trasformazione dell'Associazione "TUTTO E' VITA - ODV" la fondazione denominata **"TUTTO È VITA FONDAZIONE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in sigla **"TUTTO È VITA FONDAZIONE ETS"**, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, spirituale, civile e culturale.

La fondazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sua sede è in Pistoia alla Via Ciliegiole 33.

La fondazione è costituita senza limiti di durata.

ART. 2 - La fondazione è apartitica, risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione tradizionale disciplinata dal Codice Civile, dalle leggi collegate e dal Codice del Terzo settore e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto.

ATTIVITÀ

ART. 3 - La fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui nel prosieguo, al fine di promuovere il benessere e la

crescita dell'individuo nella sua interezza di corpo, mente e spirito e lo sviluppo della comunità.

La fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5 lettera a) C.T.S.);

b) interventi e prestazioni sanitarie (articolo 5 lettera b) C.T.S.);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (articolo 5 lettera c) C.T.S.);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5 lettera d) C.T.S.);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (articolo 5 lettera e) C.T.S.);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (articolo 5 lettera f) C.T.S.);

g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (articolo 5 lettera s) C.T.S.);

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (articolo 5 lettera v) C.T.S.);

i) attività di beneficenza diretta ed indiretta (art. 5 lett. u) C.TS.).

ART. 4 - Al fine di perseguire gli scopi sopraindicati, la fondazione è attiva in special modo nei seguenti ambiti di intervento per realizzare i suoi propositi nelle varie macro-aree:

* realizzazione di uno o più hospice dove offrire cure palliative integrali accogliendo le tre dimensioni della persona ammalata: corpo, psiche e spirito;

* la realizzazione di luoghi definiti "Casa del grano" dove

accogliere persone con malattia grave, dopo la diagnosi infausta, per irrobustirle nell'affrontare il percorso della malattia;

* assistenza domiciliare con particolare attenzione alla promozione di tali ambiti ed alla formazione di professionalità dedicate;

* supporto psicoterapico, in special modo nel lutto e nel fine-vita;

* assistenza ed accompagnamento spirituale;

* promozione della meditazione profonda anche non confessionale;

* promozione della salute sia attraverso formazione che intervento diretto;

* ideazione, realizzazione e appoggio a processi formativi;

* tirocini formativi;

* educazione alla spiritualità, all'educazione civica, all'accoglienza, all'integrazione;

* attività di studio e di ricerca (anche ai fini di pubblicazione) negli ambiti di interesse della fondazione e diffusione dei risultati e delle lezioni apprese nei modi ritenuti ogni volta più idonei;

* organizzazione di iniziative di promozione culturale (seminari, conferenze, convegni, workshop esperienziali, laboratori, tirocini, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.);

* formazione ed ispirazione per rappresentanti del mondo dell'arte e dello spettacolo (musicisti, cantanti e cantautori, artisti del teatro, pittori, scultori e altri artisti…) perché si facciano promotori di un messaggio di cura integrale per "chi ha perso la via e non sopporta i dolori dell'esistenza";

* impegno diretto nel dialogo interculturale e interreligioso, sviluppo personale;

* organizzazione di incontri interreligiosi e formazione al dialogo, con un'attenzione al rispetto dei diritti umani;

* organizzazione di campagne di sensibilizzazione;

* attività ricreative di carattere sociale anche finalizzate a forme di assistenza fisica e sportiva;

* promozione, realizzazione e sostegno a progetti;

* sensibilizzazione, formazione ed esperienze dirette di ecologia integrale e profonda;

* promozione di stili di vita e modelli economici sostenibili, solidali ed accoglienti;

* cura di terreni agricoli incolti e non, del patrimonio boschivo per attività agricole ed erboristiche compatibili con i fini statutari;

* ricostruzione di luoghi abbandonati o nuove costruzioni (prioritariamente attraverso autocostruzione e modalità eco-sostenibili) per creare spazi di spiritualità, cura e accoglienza.

La fondazione può svolgere attività diverse ex art. 6 D.Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

Per la realizzazione delle attività, la fondazione potrà collaborare e aderire a consorzi e associazioni, con privati, con ONG, enti, istituzioni nazionali e internazionali, imprese pubbliche e private. La Fondazione potrà altresì operare in regime di accreditamento/contrattualizzazione con la pubblica amministrazione.

Le attività della fondazione potranno svolgersi in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

La fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ed anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto normativo.

La fondazione può altresì avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, da iscrivere in apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. Si applicano ai volontari le previsioni di cui agli artt.17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 5 – Sono organi della fondazione:

* il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

* il Consiglio di Amministrazione;

* l'Organo di controllo;

* il Collegio dei Revisori o in alternativa il Revisore Unico.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 6 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato a vita all'atto di trasformazione in fondazione dell'associazione "Tutto è Vita". Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al

Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi della fondazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo spetta al Presidente:

a) nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e di Cassazione;

b) nominare procuratori generali o «ad negotia» per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

c) aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, ferma restando l'assegnazione di tale attribuzione ad altri soggetti con apposita delibera del Consiglio.

Nei casi di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente che ne comporti l'impossibilità di un corretto esercizio della sua funzione, tutti i poteri a lui attribuiti vengono assunti dal vice-Presidente. Il compimento di qualsiasi atto da parte del vice-Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento effettivo del Presidente.

Il Presidente della fondazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno dei lavori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.7 – Il Consiglio di Amministrazione è formato da 8 (otto) membri, nominati a vita in sede di atto di trasformazione da Associazione in Fondazione, tra cui il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario-Tesoriere e 5 (cinque) consiglieri.

In caso di decesso o di dimissioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti provvederanno alla sostituzione attingendo ai nominativi riportati nella lista predisposta al momento della trasformazione dell'Associazione "TUTTO E' VITA - ODV" in Fondazione.

Nel caso in cui venissero a mancare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica la nomina dei nuovi membri sarà effettuata, a maggioranza, dagli "Amici di Tutto è Vita Fondazione ETS" quali risultanti da apposito Libro ufficiale di cui al successivo articolo 12, attingendo alla suddetta lista. Ad esaurimento di quest'ultima, la nomina dei nuovi consiglieri sarà effettuata, a maggioranza, dagli "Amici di Tutto è vita Fondazione ETS" in piena libertà.

In caso di mancanza di soggetti iscritti nel Libro degli "Amici di Tutto è vita Fondazione ETS", la nomina dei consiglieri di amministrazione venuti meno sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia ove la Fondazione avrà sede.

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato interdetto o inabilitato, che sia assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Si applica il disposto dell'art. 2475 ter Codice Civile in materia di conflitto di interessi.

Il componente che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo.

ART. 8 - Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni volta in cui lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei componenti del medesimo. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti i suoi membri siano informati sulle materie da trattare.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito al domicilio di ciascun componente dello stesso e dell'organo di controllo almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata a.r. o a mano o con

altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento (posta elettronica, fax, applicazioni informatiche etc…). In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza.

Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti i suoi componenti e sia presente l'Organo di controllo; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per video o tele-conferenza, o mediante l'impiego di piattaforme/applicazioni telematiche, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare, di trasmettere, ricevere e visionare documenti, nel pieno rispetto del principio di collegialità. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento,

dal Vice Presidente, o dal componente delegato dal Presidente o, in difetto, da quello più anziano di età.

Su proposta del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci, il Consiglio può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Peraltro per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello statuto, comprese la trasformazione, la fusione, la scissione, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, mentre per le deliberazioni aventi oggetto l'estinzione e lo scioglimento della fondazione occorrerà il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

Al Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri e le attribuzioni del Presidente di cui all'articolo 6 del presente statuto, spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte di essi ad uno o più dei suoi

componenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, con le maggioranze di cui al presente articolo:

a) assume tutte le deliberazioni occorrenti all'ordinato svolgimento delle attività statutarie;

b) approva il bilancio consuntivo della Fondazione da depositarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore;

c) predispone e approva il bilancio sociale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 co. 2 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno, e lo deposita presso il RUNTS entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore;

d) delibera in ordine all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, acquisti e alienazioni di beni mobili anche registrati, alla sottoscrizione o stipula di mutui anche ipotecari, alla concessione di garanzie reali e/o personali;

e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e soggetti privati in genere;

f) delibera in ordine all'iscrizione dei soggetti ammessi nel Libro degli "Amici di Tutto è Vita Fondazione" e provvede al suo aggiornamento;

g) provvede, se del caso, all'eventuale nomina e licenziamento del personale;

h) delibera in merito alle modifiche dello statuto ed alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;

i) delibera in merito allo scioglimento della fondazione nei casi previsti per legge;

j) assume ogni altra deliberazione necessaria al corretto funzionamento della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

COMITATO SCIENTIFICO E GRUPPI DI LAVORO

ART. 9 - E' consentito eleggere un comitato scientifico il cui numero e i cui membri saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione, che redigerà anche un regolamento di funzionamento. Il comitato scientifico può essere composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 12 (dodici). Possono far parte del Comitato scientifico personalità riconosciute per la loro competenza sulla cura della persona nelle tre dimensioni: corpo, psiche e spirito. I membri devono avere un Curriculum Vitae adeguato e riconoscimenti nella comunità accademica e/o scientifica di

rilevo nazionale e/o internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, contestualmente all'istituzione, un coordinatore responsabile della conduzione del comitato scientifico.

ART. 10 - E' consentito eleggere uno o più gruppi di lavoro. La loro costituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della fondazione.

I Gruppi di Lavoro vengono costituiti per trattare specifiche tematiche o per assolvere compiti definiti.

Tra i compiti principali di tali gruppi, vi è la diffusione delle conoscenze sia teoriche che applicative mediante l'organizzazione di momenti di formazione o di progetti specifici.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, contestualmente all'istituzione, uno o più coordinatori, responsabili della conduzione dei gruppi di lavoro.

ART. 11 - Il comitato scientifico ed ogni gruppo di lavoro può definire in maniera autonoma un gruppo di coordinamento, composto da un massimo di 3 (tre) membri, che affianchi il coordinatore nella conduzione del Comitato o del gruppo di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene necessario, può assegnare al Comitato o al gruppo di lavoro un finanziamento, definendone contestualmente le modalità di erogazione.

Il/I coordinatore/i deve/devono relazionare per iscritto, almeno annualmente, sull'attività del comitato o dei gruppi di lavoro che coordinano, al Consiglio di Amministrazione.

I documenti prodotti dal comitato o dai gruppi di lavoro diventano ufficiali solo a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sia il comitato che i gruppi di lavoro restano attivi per almeno 3 (tre) anni e possono essere rinnovati senza limitazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, per giustificati motivi, in qualsiasi momento può dichiarare decaduto sia il comitato che qualsiasi gruppo di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì sostituire in qualsiasi momento il coordinatore e/o i componenti del comitato e dei gruppi.

Possono essere costituiti gruppi di lavoro in comune con altre fondazioni e associazioni scientifiche e/o professionali. In tal caso, le modalità di costituzione del gruppo verranno decise di volta in volta in accordo con le altre fondazioni e/o associazioni partecipanti.

AMICI DI TUTTO È VITA FONDAZIONE ETS

ART.12 - Sono "Amici di Tutto è vita Fondazione ETS", coloro che successivamente all'atto di trasformazione della OdV (Organizzazione di Volontariato) in Fondazione risultino iscritti nel Libro "Amici di Tutto è vita Fondazione ETS".

E’ a cura del Consiglio di amministrazione tenere aggiornato l’elenco degli "Amici di Tutto è vita Fondazione ETS" che risulterà da apposito libro vidimato. Il consiglio di amministrazione redigerà il regolamento per stabilire i criteri di ammissione ed esclusione nel libro degli "Amici di Tutto è vita Fondazione ETS"

Gli "Amici di Tutto è vita Fondazione ETS" provvedono a nominare i membri di cui all'articolo 7, quando necessario, per il rinnovo del consiglio, ovvero quando tutti e 16 (sedici) i membri stabiliti, compresi quelli della lista appositamente predisposta e di cui all’articolo 7 in sede di trasformazione venissero a mancare per morte o dimissioni.

Gli "Amici di Tutto è vita Fondazione ETS" sono parte attiva nel conseguimento degli obiettivi della Fondazione e, pertanto, hanno diritto:

a) di essere informati in merito ai progetti ed alle attività che la fondazione desidera porre in essere;

b) di ricevere i bilanci da parte del Consiglio di Amministrazione;

c) di proporre progetti ed attività e/o modalità per porle in essere, in linea con gli scopi perseguiti dalla Fondazione

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

ART. 13 – Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo

2397, comma secondo, del Codice Civile, salvo quanto infra precisato in caso di organo collegiale.

Tale organo durerà in carica per tre esercizi scandendo in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di Organo collegiale lo stesso sarà costituito da tre membri effettivi, tra cui il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina designerà il Presidente, e due supplenti. Questi ultimi entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi con effetto dal giorno in cui ricevono da Presidente del Consiglio di Amministrazione notizia di tale cessazione.

Nel caso di organo di controllo collegiale non tenuto alla revisione legale almeno uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti dovranno essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice Civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della fondazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs.117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ricorrendo i presupposti di legge, in osservanza degli artt. 30 comma 6 e 31 del D.Lgs. n.117/2017, l'organo di controllo svolge altresì l'attività di revisione legale dei conti. In tal caso tutti i membri dell'organo di controllo, sia esso monocratico che collegiale, devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento al codice del Terzo Settore e alle norme relative all'organo di controllo delle S.p.A..

PATRIMONIO

ART. 14 - Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dal patrimonio dell'associazione TUTTO E' VITA - ODV esistente al momento della trasformazione in fondazione pari ad Euro 1.764.000,00

(unmilionesettecentosessantaquattromila/00).

La fondazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile mediante:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- beni mobili ed immobili che siano acquistati dalla fondazione o che le pervengano a qualsiasi titolo, anche mediante donazioni, lasciti o successioni e che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio della fondazione;

- eventuali contributi elargiti dalla Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti, pubblici o privati;

- apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al patrimonio della fondazione;

- ogni altra entrata conseguita dalla fondazione, compresi avanzi di gestione, risarcimenti danni, etc… non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato a favore della fondazione, non è ripetibile in alcun caso, e in particolare nemmeno in caso di scioglimento della fondazione, né in caso di morte o estinzione del

soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento effettuato a favore della fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della fondazione né alcuna quota di partecipazione alla stessa o al suo patrimonio.

ART. 15 - Il Patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è quindi totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento previsto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, sempre secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della fondazione al finanziamento dell'attività corrente di

quest'ultima.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 16 - L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente. In ogni caso, lo stesso deve essere redatto in conformità alla modulistica definita ai sensi di legge.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il RUNTS ai sensi dell'art. 48 del CTS.

Ricorrendo le condizioni di obbligatorietà per legge o per scelta della fondazione, sarà redatto, depositato presso il RUNTS e pubblicato sul sito internet della fondazione il bilancio sociale, formato secondo le linee guida stabilite con provvedimento ministeriale ai sensi di legge.

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori di cui all'art.15 del Codice del Terzo Settore oltre al Libro degli "Amici di tutto è vita Fondazione ETS", e tutti i libri, registri, scritture contabili comunque richiesti dalle normative fiscali applicabili.

ART. 17 - Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione, le riserve

comunque denominate e i fondi di gestione a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori, altri membri degli organi dalla fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la fondazione e qualsiasi altro soggetto.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

ART. 18 - Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento della fondazione nomina un liquidatore. Esso delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti di Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione.

NORME RESIDUALI

ART. 19 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore ai sensi del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

FIRMATO: GUIDALBERTO BORMOLINI, ALESSIO MELANI, MARIA

EUGENIA FURZI,LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.